

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 15/07

15 febbraio 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-292/05

*Eirini Lechouritou e a. / Repubblica federale di Germania*

### **LA CORTE SI PRONUNCIA SUL RISARCIMENTO DELLE VITTIME DI AZIONI DELLE FORZE ARMATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI BELLICHE**

*L'azione giudiziaria promossa a tale scopo non rientra nella «materia civile» ai sensi della Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*

La causa principale trae origine dal massacro di civili perpetrato da soldati delle forze armate tedesche il 13 dicembre 1943 e di cui sono stati vittime 676 abitanti del comune di Kalavrita (Grecia). Dal 1995 la sig.ra Lechouritou e altri discendenti delle vittime hanno richiesto dinanzi ai tribunali greci la condanna dello Stato tedesco al risarcimento dei danni patrimoniali e morali e delle sofferenze psichiche loro provocati dalle azioni delle forze armate tedesche.

Tali tribunali hanno respinto il ricorso sostenendo che le giurisdizioni greche non sono competenti a statuire in quanto lo Stato convenuto, che è uno Stato sovrano, beneficia del privilegio dell'immunità.

Dinanzi all'Efeteio Patron (Corte d'appello di Patrasso) i ricorrenti hanno invocato la Convenzione di Bruxelles<sup>1</sup>, richiamandosi a una disposizione che, a loro avviso, deroga alla regola del privilegio dell'immunità degli Stati per tutte le azioni commesse in occasione di un conflitto armato che abbiano tuttavia riguardato persone estranee ai combattimenti.

Il giudice greco ha pertanto chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se l'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni causati da tali atti rientri nell'ambito di applicazione della Convenzione.

La Corte ricorda innanzitutto che la Convenzione si applica sì alla «materia civile e commerciale», ma non definisce il contenuto e la portata di tale nozione. Risulta però da una giurisprudenza costante della Corte che essa va considerata come una nozione autonoma

<sup>1</sup> Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

(rispetto al diritto interno degli Stati) e va interpretata facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e al sistema della Convenzione e, dall'altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali. Sono così **escluse dalla materia civile** talune azioni o decisioni giurisdizionali, **in ragione della natura dei rapporti** giuridici fra le parti in causa o **dell'oggetto della lite**.

La Corte ha poi dichiarato che, se è vero che alcune controversie fra una pubblica autorità ed un soggetto di diritto privato possono rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, la situazione è diversa **quando la pubblica autorità agisce nell'esercizio della sua potestà d'imperio**. Conseguentemente, quando il ricorrente agisce **sulla base di una pretesa che deriva da un atto di pubblico imperio**, l'azione è **esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione**.

Nel caso di specie, le **operazioni condotte dalle forze armate** costituiscono una **manifestazione caratteristica della sovranità dello Stato** e, quindi, un'azione come quella promossa dalla sig.ra Lechouritou e a., volta ad ottenere il risarcimento del danno causato da tali operazioni, non rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: BG CS DE EL EN FR HU IT NL PL RO SK SL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-292/05>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS «Europe by Satellite»,  
servizio reso dalla Commissione europea, Direzione generale Stampa e Comunicazione.*

*L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249  
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*